SENT. N. 292/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Cristiano BALDI	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24222** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

I.I., nata il ***omissis*** a ***omissis*** e residente in ***omissis***, Via ***omissis*** ***omissis*** (c.f. ***omissis***) rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Stefano Cresta e Mara Fosforo, con elezione di domicilio digitale presso le pec dei citati difensori *avvstefanocresta@cnfpec.it* e *marafosforo@pec.ordineavvocatitorino.it*, giusta procura speciale in atti;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM dott. Peretti) e la difesa della convenuta, come da verbale.

Ritenuto in fatto

La Procura regionale, con atto di citazione del 11 febbraio 2025, agisce nei confronti di C.P. e I.I., all'epoca dei fatti

rispettivamente responsabile dell'UTC di Avigliana e Segretario comunale, per sentirli condannare al pagamento del complessivo importo di euro 12.177,05 in favore del comune di Avigliana, da porsi a carico di P.C. nella

misura dell'80% (euro 9.741,64), ed a carico di I.I. nella misura del

20% (euro 2.435,41).

In estrema sintesi, a fondamento della pretesa attorea, vi è l'illegittimità della delibera di Giunta n. 217/2001 e del successivo decreto d'esproprio n. 32/2003 relativi ad immobili, già occupati in via d'urgenza nel corso del 1999, necessari alla realizzazione di un percorso pedonale lungo il Lago Grande di Avigliana.

In particolare, il progetto esecutivo dell'opera pubblica veniva approvato in via definitiva con la delibera di Giunta comunale n. 180 del 16.6.1999, recante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, e la fissazione del termine al 30.7.2001 per il compimento delle espropriazioni.

Scaduto tale termine, con la successiva delibera n. 217/2001, proposta dal convenuto C. e adottata con la presenza del Segretario comunale

I., il termine per il compimento delle espropriazioni veniva "rifissato"

al "dicembre 2002". Seguiva, come detto, il decreto di esproprio n. 32/2003.

Impugnata la delibera dalla società proprietaria dei terreni, il TAR del Piemonte, con sentenza n. 738/2011 del 6.7.2011, confermata dal Consiglio di Stato, annullava la DGC n. 217/2001 ed il decreto sindacale n. 32/2002 per violazione dell'art. 13, legge n. 2359/1865, norma che non consente alcuna proroga dei termini per il compimento degli espropri, una volta spirati quelli inizialmente previsti, se non in forza di una nuova dichiarazione di pubblica

utilità.

Stante l'infruttuosità delle trattative avviate con la proprietà, il Comune decideva di acquisire le aree ai sensi dell'art. 42-*bis*, d.P.R. n. 327/2001, e ciò al fine di porre rimedio all'illecita occupazione dei mappali conseguita all'annullamento giudiziale della DGC n. 217/2001 e del decreto sindacale n. 32/2003.

Annullata dal TAR (sentenza n. 588/2021), per vizi procedimentali, la prima delibera acquisitiva (la delibera di Giunta n. 74/2019), l'Ente adottava la delibera n. 6/2022 con cui acquisiva i terreni al patrimonio indisponibile del Comune e determinava l'indennità dovuta alla proprietà in euro 26.513,49.

La Procura, tuttavia, addebita ai convenuti gli importi, inferiori, contenuti nella prima delibera n. 74, ritenendo che il suo annullamento sia vicenda successiva idonea ad interrompere il nesso causale con i maggiori importi oggetto di liquidazione con la successiva delibera n. 6/2022.

In ordine agli importi liquidati, il requirente esclude dalle voci di danno quella afferente al valore venale dei beni, somma che sarebbe stata versata anche in caso di corretto svolgimento della procedura espropriativa, e limita il *quantum* risarcitorio all'importo di euro 12.177,05, riferibile al danno non patrimoniale ed all'occupazione *sine titulo*.

In ordine alla posizione dei singoli convenuti, va ricordato che il convenuto C. definiva la sua posizione accedendo al rito abbreviato (sentenza n. 201/2025).

Con riferimento alla convenuta I., cui la Procura addebita una quota pari al 20% del danno, assume il requirente, a suo carico, una condotta omissiva connotata da grave negligenza per non aver rilevato la marchiana illegittimità

di cui era affetta la delibera di Giunta n. 217. Richiamato l'articolo 97 TUEL, la Procura ritiene che il possesso di ordinarie competenze di diritto amministrativo, in un settore tradizionalmente pregnante degli enti locali quale quello della gestione del territorio, avrebbe dovuto indurre un Segretario comunale di ordinaria diligenza ad avvedersi del vizio della delibera adottata dalla Giunta in sua presenza.

Con comparsa 9 giugno 2025 si costituisce la convenuta I.I.

negando l'esistenza di una posizione di garanzia a suo carico: il Segretario comunale, infatti, svolge funzioni di collaborazione ed assistenza giuridica senza tuttavia esercitare un controllo sui singoli atti adottati da dirigenti o responsabili di servizio.

Inoltre, rammenta la difesa, la delibera di Giunta n. 217/2001, foriera del presunto danno erariale per aver fissato nuovi termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 per l'espropriazione degli immobili, sarebbe strettamente consequenziale alla delibera di Giunta n. 43 del 28 febbraio 2001, con cui il Comune aveva approvato una variante al progetto originario approvato con delibera n. 180/1999: secondo la difesa, l'approvazione di una variante determinerebbe, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, vigente all'epoca, una dichiarazione di pubblica utilità implicita.

Conseguentemente, non sussisterebbe l'illegittimità della delibera n. 217/2001: la pronuncia del TAR, invero, sarebbe conseguenza della scelta processuale del Comune che non si costituiva nel relativo giudizio e la cui produzione documentale, avvenuta solo con l'atto di appello, veniva dichiarata inammissibile dal Consiglio di Stato.

In ogni caso, la difesa ritiene insussistente la colpa grave, essendo la materia

complessa e caratterizzata da elevato tecnicismo ed avendo la convenuta fatto affidamento sulla valutazione del convenuto C., responsabile del settore e proponente la delibera.

Sotto il profilo causale, ricordato che la convenuta I. ha ricoperto la funzione di Segretario Comunale presso il Comune di Avigliana solo dal 01/06/1998 al 11/09/2005, la difesa ha richiamato l'apporto causale derivante dalla condotta del Comune, da un lato per non essersi costituito nel giudizio di impugnazione della delibera n. 217, dall'altro per essere rimasto inerte per 8 anni dalla sentenza TAR del 2011 alla delibera di acquisizione sanante del 2019.

Da ultimo, la difesa eccepisce la *compensatio lucri cum damno*, per essere l'opera pubblica realizzata e utilizzata, e invoca l'esercizio del potere riduttivo.

Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

La difesa della convenuta ha richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e insistito per il rigetto della domanda.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

Considerato in diritto

1. La domanda va accolta nei termini che seguono.

2. La vertenza in esame concerne, in sintesi, il danno erariale patito dal comune di Avigliana a causa dell'illegittimità della procedura espropriativa esitata nella delibera di acquisizione sanante, *ex* art. 42-*bis* d.P.R. n. 327/2001, n. 74/2019 (poi sostituita, senza incidenza sul presente processo, dalla delibera n. 6/2022).

Più nel dettaglio, come esposto nella parte in fatto e ampiamente documentato

dagli atti di causa, la procedura di esproprio iniziava con l'approvazione del progetto dell'opera pubblica (percorso pedonale lungo uno dei laghi di Avigliana), giusta delibera di Giunta n. 180 del 16.6.1999, recante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, e la fissazione del termine per il compimento delle espropriazioni al 30.7.2001.

Stante il mancato rispetto di tale termine, il Comune procedeva ad una nuova fissazione dello stesso con la delibera di Giunta n. 217 del 26.9.2001 ed al successivo esproprio con decreto del sindaco n. 32 del 6.5.2003.

L'illegittimità di tali atti, acclarata con sentenza TAR n. 738/2011 del 6.7.2011, passata in giudicato, determinava la necessità della successiva procedura *ex* art. 42-*bis* d.P.R. n. 327/2001, da cui l'asserito danno patrimoniale per l'Ente.

3. La prima questione da esaminare, quindi, concerne l'antigiuridicità oggettiva della condotta e, *in primis*, con conseguente asserita non conformità a legge della delibera n. 217/2001.

Sotto tale profilo, a parere della Sezione non vi possono essere dubbi.

3.1 In disparte l'esistenza di un giudicato (che, effettivamente, si è formato anche a causa della condotta processuale del Comune rimasto contumace in primo grado; cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 5509/2014 che ha dichiarato inammissibile la documentazione prodotta dall'appellante Comune di Avigliana), la delibera n. 217/2001 si caratterizza per la palese violazione dell'articolo 13, legge n. 2359/1865, applicabile *ratione temporis* alla controversia, a mente del quale "*trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla legge*".

La delibera, infatti, adottata il 26.09.2001, quando il termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità era già abbondantemente scaduto, dava espressamente atto dell'esistenza del termine di compimento delle espropriazioni al 30.07.2001 e, proprio per questo, affermava la necessità di "*rifissare i termini per il compimento delle espropriazioni*" al "*dicembre 2002*", con espresso richiamo all'articolo 13 legge n. 2359 sopra riportato.

Ebbene, non trattandosi di proroga (stante l'avvenuta scadenza del termine originario), è evidente che la delibera si è posta in aperto contrasto con il disposto normativo dell'articolo 13, rispetto al quale sarebbe stata doverosa una nuova dichiarazione di pubblica utilità con fissazione *ex novo* dei termini per il compimento dell'esproprio, essendo i precedenti ormai privi di efficacia.

3.2 Sotto questo profilo, non coglie nel segno la difesa della convenuta volta a sostenere che la delibera n. 43 del 28.02.2001 (ricadente nella vigenza dei termini fissati con la prima dichiarazione di pubblica utilità), contenente l'approvazione di una variante al progetto originario, avrebbe determinato *ex se* un'implicita dichiarazione di pubblica utilità (così, in sostanza, secondo la difesa della convenuta, rinnovando legittimamente i termini per la procedura di esproprio).

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, l'articolo 14, comma 13, della legge n. 109/1994, vigente *ratione temporis*, faceva discendere la dichiarazione di pubblica utilità all'approvazione di un progetto definitivo e non alla predisposizione di una variante ("*L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori*").

Negli stessi termini anche la legge n. 1/1978 "*Accelerazione delle procedure*

per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali" (vigente fino al 31.12.2001), il cui articolo 1 disponeva che "*L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse*", senza alcun riferimento al valore da attribuire a successive varianti.

D'altra parte, la stessa giurisprudenza citata dalla difesa (Consiglio di Stato, sentenza n. 114/2011) non afferma quanto ritenuto: al punto 5.3 si legge, infatti, che "*...solo con la delibera n. 170/2006, è stata approvata una variante al progetto, per includere le aree in questione, ed è stata dichiarata* [contestualmente e in modo espresso] *la pubblica utilità*", così escludendosi che la citata pronuncia possa avvalorare la tesi proposta dalla parte, vertendosi in fattispecie caratterizzata da un'espressa dichiarazione di pubblica utilità (che ben può, cosa chiaramente differente, essere contenuta nell'approvazione di una variante).

Solo con il successivo d.P.R. n. 327/2001, non applicabile alla fattispecie in esame *ratione temporis*, è stato assegnato il valore di dichiarazione di pubblica utilità implicita ad alcune, ben specifiche, tipologie di varianti (cfr. art. 12, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, applicabile solo dal febbraio 2003): tale disciplina, tuttavia, non ha alcun rilievo per la presente fattispecie.

Ebbene, la menzionata sentenza del Consiglio di Stato su tale aspetto resta del tutto irrilevante atteso che essa applica proprio questa nuova disciplina (sempre al paragrafo 5.3, in relazione alla scadenza dei termini per l'esproprio, si

afferma che "*Soccorreva, tuttavia, il meccanismo di cui all'art. 12, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, a tenore del quale le varianti progettuali derivanti dalla prescrizioni della conferenza di servizi (...), nonché le successive varianti in corso d'opera che non comportino variazione di tracciato al di fuori delle zone di rispetto di cui al d.m. 1° aprile 1968 e di cui al d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio*").

Negli stessi termini è parimente irrilevante la sentenza TAR Molise n. 355/2024, sempre menzionata dalla difesa I., in quanto relativa

anch'essa a fattispecie ricadente sotto l'applicabilità del menzionato art. 12 d.P.R. n. 327/2001.

3.3 Ancora, appare ulteriormente dirimente osservare che la dichiarazione di pubblica utilità deve contenere, in ogni caso, i termini di realizzazione delle operazioni di esproprio (art. 13, legge n. 2259/1865, applicabile alla fattispecie in esame, "*Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori*"): la fissazione di tali termini assume una funzione essenziale, da un lato, assicurando che l'esercizio del potere espropriativo risponda ad un interesse generale concreto ed attuale, dall'altro rispettando l'esigenza di non compromettere indefinitamente, in violazione dell'articolo 42 Cost., la proprietà privata.

Peraltro, anche volendo seguire la tesi della difesa I., occorre rilevare

che nella delibera n. 43/2001, di approvazione del progetto di variante, non vi era alcuna fissazione dei termini per l'espropriazione che, pertanto, alla data di

adozione della delibera n. 217/2001, erano irrimediabilmente scaduti.

In proposito, va precisato che solo con il d.P.R. n. 327/2001, nell'introdurre la dichiarazione di pubblica utilità implicita, sono stati fissati, *ex lege*, i termini per la procedura di esproprio qualora non espressamente indicati nell'atto avente valenza implicita di dichiarazione di pubblica utilità (cfr. artt. 12 e 13).

3.4 Nella fattispecie in esame, pertanto, anche volendo ipotizzare una dichiarazione di pubblica utilità implicita nell'approvazione della variante (peraltro, come sopra esposto, non prevista dalla legge n. 109/94 applicabile *ratione temporis*), essa non avrebbe potuto in alcun caso costituire un presupposto legittimante la successiva delibera n. 217 e ciò stante l'assenza di alcun riferimento ai termini di espropriazione originariamente fissati con l'approvazione del progetto esecutivo del 1999.

In conclusione, ritiene la Sezione che il comportamento processuale del comune di Avigliana circa la mancata costituzione in giudizio – ferma restando la pronuncia TAR n. 738/2011 - non avrebbe comunque consentito di rimuovere l'irrimediabile violazione della citata normativa *ratione temporis* vigente ad opera della delibera n. 217/2001, stante l'acclarato spirare del termine fissato per l'espropriazione.

4. Venendo all'esame del nesso causale, quanto appena esposto permette di respingere l'eccezione della convenuta in ordine al concorso causale del Comune di Avigliana che, per quanto concerne la condotta processuale assunta, deve ritenersi insussistente.

Sotto questo profilo, merita osservare che, contrariamente a quanto affermato in sede di discussione dalla difesa I., non corrisponde al vero che il

Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5509/2014, nel dichiarare

l'inammissibilità della produzione documentale del Comune appellante (*id est*, della delibera contenente la variante progettuale del febbraio 2001), avrebbe implicitamente riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni dell'Ente. Invero, come emerge dalla lettura della menzionata pronuncia, il Consiglio di Stato si è limitato a stigmatizzare la condotta processuale del Comune, semplicemente affermando che quella documentazione, e le relative argomentazioni, avrebbero "facilmente" potuto (e dovuto) essere prodotte in primo grado di giudizio.

Nessun implicito giudizio di merito traspare dalla sentenza n. 5509/2014.

4.1 Sotto altro profilo, la difesa lamenta la condotta del Comune che, dopo la declaratoria di illegittimità della delibera n. 217 e del successivo decreto di esproprio (sentenza TAR n. 738/2011), solo nel 2019 (delibera n. 74) attivava la procedura acquisitiva di cui all'art. 42-*bis* d.P.R. n. 327/2001.

La tesi, che mira ad applicare l'articolo 1227 c.c., a mente del quale "*Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate*", non può trovare accoglimento, essendo *per tabulas* dimostrata l'esistenza di trattative stragiudiziali tra le parti dopo la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2014. La circostanza che l'Ente pubblico abbia scelto di proporre appello alla prima sentenza del TAR e, successivamente, abbia provato a intavolare trattative stragiudiziali per la bonaria composizione della vertenza porta questa Sezione ad escludere qualunque negligenza nella condotta dell'Ente danneggiato, non configurandosi, pertanto, un concorso causale nella causazione del danno originato dall'illegittima delibera n. 217/2001.

4.2 Né, sotto il profilo causale, può affermarsi che la condotta del Comune costituisca una serie causale autonoma, idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta antigiuridica e l'evento di danno azionato dalla Procura.

Occorre, ricordare, infatti, che l'interruzione del nesso di causalità si ha "*soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione*" (Cass. n. 21563/2022).

L'accertamento della responsabilità della convenuta, in altri termini, al fine di ascrivere alla sua condotta illecita l'evento danno, impone di accertare l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p.: il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento.

4.3 Diverso il discorso, invece, quanto al successivo collegamento tra l'evento e le conseguenze dannose che ne sono derivate, aspetto che verrà affrontato nel paragrafo inerente alla quantificazione del danno.

5. Venendo all'esame dell'elemento soggettivo, ritiene questa Sezione che non vi possano essere dubbi sulla connotazione gravemente colposa dell'omissione imputabile alla convenuta.

Non è in discussione l'esistenza in capo al Segretario comunale di un dovere di controllo minuto delle singole proposte di delibera avanzate dai vari settori (non v'è dubbio, infatti, che i responsabili dei singoli settori devono predisporre, *ratione materiae*, tutti gli atti propedeutici alle decisioni della Giunta; cfr. art.

18 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici); piuttosto, nella specie, si discute di un'illegittimità così macroscopica, frutto di una violazione di legge che esula dalla stretta competenza specialistica della materia edilizia per rientrare nelle ordinarie conoscenze giuridico-amministrative, in un settore pregnante dell'attività degli enti locali, poteva e doveva necessariamente essere evidenziata dall'operato ordinariamente diligente del Segretario comunale (in termini, cfr. Corte dei conti, Sez. III App., n. 22/2021, secondo cui "*la funzione di assistenza giuridico-amministrativa – (omissis) - impone al Segretario comunale l'adozione di iniziative atte a orientare e mantenere l'azione amministrativa dell'ente nell'ambito dei canoni della legalità*"; ancora, sulla centralità della funzione del Segretario comunale, *ex pluribus*, cfr. Corte dei conti, sez. Veneto n. 251/2022; sez. Campania n. 93/2024, sez. Lombardia n. 55/2023; sez. Abruzzo n. 28/2023; sez. Basilicata n. 11/2025; sez. Campania n. 399/2019).

5.1 Ciò posto, sebbene il parere di regolarità tecnica sia stato reso dal proponente architetto C., cionondimeno deve rammentarsi il ruolo della convenuta I. quale Segretario comunale che, partecipe alla seduta di Giunta nella quale è stata approvata la delibera n. 217, era chiamata a svolgere "*compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti*", nonché le "*funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta*" (art. 97, commi 2 e 4, TUEL).

5.2 D'altra parte, la circostanza che la delibera n. 217 parlasse di "proroga" dei termini per il compimento delle operazioni, quando questi termini erano già

scaduti, avrebbe dovuto indurre al rilievo dell'anomalia da una semplice lettura dell'atto. Con un minimo di diligenza, infatti, un operatore del diritto avrebbe dovuto immediatamente rendersi conto dell'incoerenza terminologica utilizzata, aggravata dalla circostanza che il termine "proroga" veniva, nel deliberato della proposta di delibera, sostituito dal diverso e atecnico termine "*rifissazione*". Di fronte ad una simile improprietà terminologica, l'ordinaria diligenza di un operatore del diritto, per di più qualificato quale un Segretario comunale, avrebbe imposto quel minimo di approfondimento che, senza dubbio, avrebbe permesso di rilevare la macroscopica illegittimità deliberanda. Trattandosi di palese illegittimità, la convenuta I. avrebbe dovuto avvedersene e informare la Giunta. Di qui, all'evidenza, la sussistenza della colpa grave in capo alla convenuta.

6. Venendo alla quantificazione del danno, si osserva, in primo luogo, come, correttamente, la Procura abbia limitato lo stesso alle conseguenze ulteriori, diverse dall'importo corrispondente al valore del bene acquisito, derivanti dall'illegittimità della procedura espropriativa.

La quantificazione, pur non contestata dalla difesa della convenuta, tuttavia, deve essere correttamente perimetrata secondo le regole della causalità giuridica.

All'interno delle regole della causalità, infatti, come già anticipato al paragrafo 4.2, occorre tenere distinto il nesso eziologico tra comportamento ed evento, fonte della responsabilità, da quello inerente al rapporto evento – conseguenze dannose, necessario per imputare al danneggiante i danni strettamente derivanti dalla sua condotta.

Il danno, in sostanza, "*rileva sotto due profili diversi: come evento lesivo e*

come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo, di cui è un elemento l'evento lesivo" (Cass. n. 4043/2013, ma v. anche le Sezioni Unite, n. 9556/2002).

Detto più chiaramente, se sussistesse solo il fatto lesivo, ma non un danno conseguenza, non vi sarebbe alcuna obbligazione risarcitoria.

Quanto esposto trova compiuta disciplina negli articoli 1223, 1226, 1227, comma secondo, e 2056 cod. civ.

È quindi compito del giudicante, una volta accertata, sul piano della causalità materiale, la responsabilità dell'autore della condotta illecita, "*procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno*" (Cass. n. 17006/2025).

6.1 Così delimitato giuridicamente il perimetro di valutazione del danno, in punto di fatto occorre ricordare che dalla sentenza del TAR n. 738/2011 (dichiarativa dell'illegittimità della delibera n. 217/2001) all'occupazione sanante sono passati 8 anni, termine che ha chiaramente determinato un sensibile incremento dell'indennità spettante ai proprietari degli immobili espropriati.

In disparte la legittimità della condotta serbata dal Comune (come sopra

ricordato, la scelta di non proporre appello, per quanto plausibile per le ragioni dette, e la conduzione di trattative stragiudiziali per il bonario componimento della questione giustificano il ritardo nella scelta di procedere all'occupazione sanante), cionondimeno è innegabile che essa ha determinato delle conseguenze dannose ulteriori e non strettamente collegabili alla condotta illecita della convenuta I.

Come emerge dall'atto di citazione e dalla delibera n. 74/2019, la quantificazione dell'indennizzo avviene sulla base di due voci: il danno non patrimoniale, liquidato nella misura del 10% del valore venale (e così per euro 1.235,48), ed il danno patrimoniale, calcolato in una somma corrispondente all'interesse del 5% annuo sul valore venale, tenendo conto di un'occupazione illegittima protrattasi dal 2001 al 2019 (e così per euro 11.214,10).

Ora, mentre il pregiudizio non patrimoniale è previsto dall'art. 42-*bis* d.P.R. n. 327/2001 indipendentemente dalla durata dell'occupazione *sine titulo*, la voce di danno patrimoniale è chiaramente dipendente dall'elemento cronologico.

Ciò posto, non potendo procedersi ad una valutazione analitica e precisa, occorre inevitabilmente procedere secondo il criterio equitativo (art. 1226 c.c.: "*Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa*"), tenendo conto che, ragionevolmente, possono imputarsi alla convenuta I. le conseguenze dannose

maturatesi quantomeno fino al periodo 2011/2012 (a fronte della pronuncia del TAR del luglio 2011, l'Ente avrebbe potuto procedere tempestivamente all'occupazione sanante), oltre alla voce di danno non patrimoniale.

6.2 Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto della percentuale di responsabilità che il requirente pone a carico della convenuta (20 %), il danno

ad essa imputabile può essere quantificato in euro 1.200,00.

7. Non può essere accolta, invece, l'eccepita compensazione con i vantaggi percepiti dall'Ente (*rectius*, dalla cittadinanza tutta) per la fruizione dell'opera pubblica effettivamente realizzata: tali vantaggi, infatti, si sarebbero comunque ottenuti (l'opera sarebbe stata effettivamente realizzata) anche senza la condotta illecita della convenuta che, pertanto, non ha fatto altro che aggravare un iter che, diversamente, avrebbe condotto al medesimo risultato con costi inferiori.

8. Da ultimo, ritiene il Collegio di non poter accogliere la richiesta applicazione del potere riduttivo.

Le argomentazioni richiamate a fondamento dalla difesa (corresponsabilità del convenuto C. e del Comune di Avigliana nella causazione del danno

e cessazione dall'incarico nel 2005) sono state ampiamente scrutinate dal Collegio in sede di determinazione della responsabilità individuale e del danno correttamente imputabile, non sussistendo elementi ulteriori a giustificazione per l'ulteriore riduzione del danno.

Esso, d'altra parte, appare assolutamente coerente al fatto illecito contestato, anche considerato che la dott.ssa I. ha ricoperto il ruolo di Segretario

comunale dal 1998, così seguendo l'intero evolversi della vicenda.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

Condanna I.I. al pagamento, in favore del Comune di Avigliana,

del complessivo importo, già rivalutato, di euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.

Condanna I.I. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese liquidate in euro 347,30 (trecentoquarantasette/30).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025, con l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni	Presidente
Giuseppe Maria Mezzapesa	Consigliere
Cristiano Baldi	Consigliere estensore

Il Giudice estensore	Il Presidente
Cristiano BALDI	Marco PIERONI
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 18/11/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 18/11/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente